



CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.26/2024

OGGETTO: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.**

L'anno duemilaventiquattro addì diciotto del mese di Aprile alle ore 17:35 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dalla Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria, ed in seduta pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Pr.	Cognome e Nome	Pr.
PIASTRA ELENA	Presente	MENCOBELLO ANTONIO	Assente
VIZZARI CARMELA	Presente	BIANCHINI FORTUNA	Presente
ALBANESE KATIA	Presente	PERRI SEVERINA PATRIZIA	Presente
BORRINI ANTONIO	Assente	RIGNANESE VINCENZO	Presente
CALVANO ANNA MARIA	Presente	SALVI UMBERTO	Presente
CADONI ROBERTA MARIA	Presente	SANFILIPPO ANNA MARIA ANGELA	Presente
CAPUSSOTTO LUCA	Presente	SCHIFINO ANGELA	Presente
CATENACCIO ROSA	Presente	STASSI ANTONINO	Presente
CIRILLO ARNALDO	Presente	TITANIO ALESSIA	Assente
FARINETTO NICOLO'	Presente	MORICHI FABRIZIO	Presente
LEVATO CHECCHINA ELENA	Presente	RUZZA ELENA	Presente
LORUSSO LUIGI	Presente	MUSTO ANTONIO	Presente
MAUGERI MANOLO	Assente		

Totale Presenze 21

Totale Assenze 4

Sono altresì presenti gli Assessori: VOLPATTO DANIELE, RASO ALESSANDRO, BRINO GIANCARLO, BARBATI ANGELO SANTE, GIRARD ALESSANDRA, RIVOIRA LUCA, GAIOLA CHIARA

Presiede la seduta Il Presidente del Consiglio Comunale D.ssa Carmela Vizzari.
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott. Antonio Conato.

La Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento in oggetto.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- con *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363 del 3 agosto 2021* avente ad oggetto "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", sono stati aggiornati i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- con *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 389 del 03/08/2023* è stato approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- con *determinazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 1/2023* sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera la Città di Settimo Torinese è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalle deliberazioni ARERA 363/2021 e identificato tale Ente nel Consorzio di Area Vasta CB 16;

Esaminato il piano finanziario predisposto dal Consorzio di Area Vasta CB 16 (Ente Territorialmente Competente) relativo al servizio di gestione dei rifiuti per quanto di competenza del soggetto gestore del servizio (Seta SpA) e ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo per l'anno 2024 di € 10.972.058,00 oltre ad attività esterne al ciclo integrato RU per € 940.229,00 e che, quale Allegato "A", rappresenta parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, oltre alle relazioni di accompagnamento redatte da Consorzio di Bacino 16, Seta SpA e Città di Settimo Torinese (Allegato B della presente deliberazione);

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati da parte dell'Ente Territorialmente Competente (Consorzio di Area Vasta CB 16) e, in particolare, da:

a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso atto della validazione del piano finanziario posta in essere dall'Ente di Governo dell'Ambito, ossia il Consorzio di Area Vasta CB 16, come da Deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 26/03/2024;

Preso atto, altresì, che con la citata Deliberazione n. 3/2024 il Consorzio, come previsto dalla Delibera Arera n. 15/2022, ha provveduto a individuare nello "Schema I" il posizionamento nella matrice relativa agli schemi regolatori del servizio rifiuti sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di Servizio e/o nella Carta della Qualità vigente;

Richiamato il regolamento vigente in questo Comune per la disciplina della Tassa Rifiuti, approvato con delibera di consiglio comunale n° 11 del 27/02/2014, modificato e riapprovato nelle nuove stesure con delibere di consiglio comunale n. 25 del 26/03/2015, n. 60 del 29/09/2016, n. 3 del 30/01/2017, n. 27 del 04/04/2019, n. 81 del 28/09/2020, n. 55 del 24/06/2021 e modificato con Delibera di Consiglio n. 40 del 27/04/2023;

Visto in particolare l'art. 5, comma 2 del citato regolamento comunale Tari, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, come sopra validato dalla competente Autorità di Governo del Bacino (Ente territorialmente competente, in base alla deliberazione ARERA 363/2021), il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Preso atto delle risultanze emerse dal conteggio effettuato dal Consorzio di Area Vasta CB16 quale costo standard complessivo del servizio per il Comune di Settimo Torinese, come da Allegato "D" alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2024-2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Preso atto che dall'esame delle risultanze dei fabbisogni standard, di cui occorre "anche" tener conto nella determinazione dei costi da coprire con la TARI, come previsto dal comma 653, art. 1, della Legge n. 147/2013, i costi effettivi relativi alla gestione dei rifiuti, come indicati nel suddetto piano finanziario, risultano superiori alle risultanze dei fabbisogni standard, riportate nell' Allegato "D" della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in considerazione dell'impossibilità

da parte del gestore del servizio di allinearsi a tali risultanze, tenendo conto che lo stesso gestore ha definito negli anni, con ciascun Comune appartenente al Consorzio, la cadenza delle raccolte e di ogni altro servizio che compone la scheda di servizio, oltre al fatto che le risultanze dei fabbisogni standard non tengono conto di tutti i costi da coprire con la TARI in base al DPR 158/1999 (riferiti, ad esempio, ai costi comuni e agli accantonamenti);

Preso atto, altresì, che si provvederà, dagli esercizi successivi a tendere all'allineamento di tali costi, tenendo conto delle indicazioni fornite dalle "Linee guida interpretative comma 653, art. 1, L.147/13", a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze, pubblicate l'8 febbraio 2018 e delle quali si riassumono di seguito i passaggi più rilevanti:

- i fabbisogni standard *"possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653."*;
- *"l'indicazione della legge deve essere letta in coordinamento con il complesso processo di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico su ciascun contribuente. È infatti fuor di dubbio che i comuni sono solo uno dei soggetti che partecipano al procedimento tecnico e decisionale che porta alla determinazione dei costi del servizio, che vede la propria sede principale nel piano finanziario rinnovato annualmente e redatto a cura del gestore del servizio. Il comma 653 richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati."*;
- *"Per le finalità della norma in discussione, quindi, le "risultanze dei fabbisogni standard" non possono corrispondere al fabbisogno standard finale approvato per ogni comune (un solo numero per ogni ente) in quanto questo valore non fornisce un'informazione direttamente utile alla definizione di un costo standard di riferimento sia perché pubblicato come coefficiente di riparto sia perché nella sua individuazione il costo standard di riferimento viene moltiplicato per le quantità storiche del servizio offerto le quali, nella versione più aggiornata (si veda Allegato 3), sono riferite all'annualità 2015."*;

Esaminate inoltre le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, le quali hanno chiarito che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che*

l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”;

Preso atto che con le successive guide interpretative del 29/12/2020 il Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ha nuovamente confermato la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, aggiornando i dati di calcolo ad annualità più recenti rispetto a quelli indicati in precedenza;

Tenuto conto che, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”;*

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 04/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che *“dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”;*

Preso, altresì, atto che la copertura del costo delle agevolazioni 2024 sulla TARI di cui all'art. 19, comma 1, del vigente Regolamento TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato “A” succitato, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 46,5 % a carico delle utenze domestiche;
- 53,5 % a carico delle utenze non domestiche;

confermati i coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti Ka, Kb, Kc e Kd contenuti nei limiti minimi e massimi fissati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 determinati per l'anno 2023 anche per l'anno 2024 così come da Allegati n. 1 e n. 2 del Regolamento Tari vigente;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto (come previsto dalla Determinazione Arera n.

02/DRIF/2020 del 27/03/2020) del contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, delle entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, nonché della TARI giornaliera dovuta dagli operatori dei mercati, sostituita dal 2021 dal Canone patrimoniale di cui agli artt. 837 e seguenti della Legge 160/2019, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell' Allegato "C" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Preso atto che:

- la TARI giornaliera dovuta per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, non è più dovuta a partire dal 2021 in quanto assorbita dal canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160;
- nella determinazione delle tariffe per banchi di vendita di beni alimentari e non alimentari piazzati fuori dalle aree mercatali si applicano i coefficienti previsti, rispettivamente dalle categorie TARI 29 (alimentari) Kc 5,21 Kd 42,74 e 16 (non alimentari) Kc 1,44 Kd 11,74;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 %;

Visto l'art. 20, comma 3, del regolamento comunale del tributo, il quale stabilisce le scadenze per il versamento della tassa con la seguente modalità:

"Il versamento della TARI, nel rispetto delle normative vigenti in materia, è effettuato, per l'anno di riferimento, in tre rate, come di seguito specificato:

- a) Prime due rate, con scadenze 30 aprile e 30 giugno, calcolate sulla base delle tariffe applicate nell'anno precedente; è comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il termine di pagamento della prima rata;*
- b) Terza rata, con scadenza 2 dicembre, calcolata sulle base delle tariffe approvate con la deliberazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento, con eventuale conguaglio su quanto versato con le rate precedenti."*

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- ai sensi dell'art. 3 comma 5quinquies del DL 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 e s.m.i, prevede che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il

termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

- l'art. 13, c. 5-bis, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, sul disposto del quale: *“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (31 dicembre), eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.”;*
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ad oggetto “Invio delibere regolamenti e tariffe” ed emanato congiuntamente con il Ministero dell'Interno in data 20/07/2021, ha disciplinato quanto indicato al punto previsto al punto precedente;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i*

servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (ora Città Metropolitana di Torino) sull'importo della TARI, fissato al 5%;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 21 dicembre 2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Dirigente del Servizio competente e dal Responsabile finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Ricordato che l'argomento in oggetto è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Permanente in data 11/04/2024;

Visto lo Statuto del Comune di Settimo Torinese;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

Si propone affinché il **Consiglio Comunale**

DELIBERI

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di prendere atto del Piano Finanziario validato dal Consorzio di Area Vasta CB 16 (Ente Territorialmente Competente con Deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 26/03/2024, relativo al servizio di gestione dei rifiuti per quanto di competenza del soggetto gestore del servizio (Seta SpA) e ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo per l'anno 2024 di € 10.972.058,00 oltre ad attività esterne al ciclo integrato RU per € 940.229,00 e che, quale Allegato "A", rappresenta parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, oltre alle relazioni di accompagnamento redatte da Consorzio di Area Vasta CB 16, Seta SpA e Città di Settimo Torinese (Allegato "B" della presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale), validati dall'Autorità di Governo di Bacino (*Consorzio di Area Vasta CB 16*), con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 26/03/2024;
3. Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegato "C" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
5. Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato (tranne dove indicato) il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;
6. Di dare atto, altresì, che la copertura del costo delle agevolazioni 2024 sulla TARI di cui all'art. 17, comma 1, del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
7. Di dare atto che le scadenze di pagamento sono previste dall'art. 20, comma 3 del vigente Regolamento TARI, come di seguito riportato:

"Il versamento della TARI, nel rispetto delle normative vigenti in materia, è effettuato, per l'anno di riferimento, in tre rate, come di seguito specificato:

- a) *Prime due rate, con scadenze 30 aprile e 30 giugno, calcolate sulla base delle tariffe applicate nell'anno precedente; è comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il termine di pagamento della prima rata;*
 - b) *Terza rata, con scadenza 2 dicembre, calcolata sulle base delle tariffe approvate con la deliberazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento, con eventuale conguaglio su quanto versato con le rate precedenti."*
8. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione

del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

9. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamato l'intervento dell'Assessore RIVOIRA che illustra l'argomento in oggetto.

Procedutosi a votazione;

Sono assenti al momento della votazione i Consiglieri BORRINI, MAUGERI, MENCOBELLO e TITANIO.

Sono pertanto presenti in aula n. 21 Consiglieri.

Con n. 17 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (CATENACCIO), palesemente espressi dai n. 21 consiglieri presenti, di cui n. 18 votanti e n. 3 che non partecipano al voto (CIRILLO, SANFILIPPO e MORICHI), esito riconosciuto e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

Di approvare così come si approva la proposta presentata.

Di rendere la presente deliberazione, con successivi n. 17 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (CATENACCIO), di cui n. 18 votanti e n. 3 che non partecipano al voto (CIRILLO, SANFILIPPO e MORICHI), palesemente espressi dai n. 21 consiglieri presenti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

DELIBERA

Di approvare così come si approva la proposta presentata.

Letto, confermato e sottoscritto da:

Il Segretario Generale
Dott. Antonio Conato

Il Presidente del Consiglio Comunale
D.ssa Carmela Vizzari
